

CONVENZIONE

tra la

Repubblica e Cantone Ticino (di seguito Cantone),
rappresentata dal Consiglio di Stato;

e la

Associazione Festival Internazionale del Film di Locarno (di seguito associazione),
rappresentata dal Presidente e dalla Vice Presidente;

sulla concessione degli aiuti finanziari annuali al Locarno Film Festival (di seguito LFF) per il periodo 2021-2025;

richiamati:

- l'art. 1 degli statuti dell'associazione;
- gli artt. 8 e 12 della Legge sul sostegno alla cultura del 16 dicembre 2013 e l'art. 2 cpv. 2 e 3 del relativo regolamento di applicazione del 16 dicembre 2014;
- il Regolamento del Fondo Swisslos del 7 novembre 2012;
- la convenzione tra la Repubblica e Cantone Ticino e l'associazione firmata il 30 settembre, rispettivamente il 9 novembre 2015, per il quinquennio 2016-2020, ratificata con Decreto legislativo dell'8 giugno 2015;

si conviene:

Art. 1 - Contributi pubblici

A favore dell'associazione sono stati stanziati per il periodo 2021-2025 i seguenti aiuti finanziari attraverso i conti specifici della Divisione della cultura e degli studi universitari (DCSU) e dell'Ufficio fondi Swisslos e Sport-toto (UF):

- 2021: fr. 3'400'000.-;
- 2022: fr. 3'400'000.-;
- 2023: fr. 3'400'000.-;
- 2024: fr. 3'400'000.-;
- 2025: fr. 3'400'000.-.

Art. 2 - Modalità di versamento

Gli importi annuali sono versati secondo le modalità seguenti:

- a) 1/3 alla presentazione del preventivo dettagliato approvato dall'assemblea generale dell'associazione;
- b) 1/3 su richiesta scritta nel corso del mese di maggio dell'esercizio di competenza;
- c) 1/3 su richiesta scritta a festival avvenuto.

Art. 3 - Impegni dell'associazione

¹L'associazione si impegna da parte sua:

- a) ad allestire il LFF in tutte le sue componenti, secondo quanto specificato all'art. 6 della presente convenzione, prendendo le necessarie decisioni, assumendo i relativi oneri e liberando il Cantone da qualsiasi responsabilità di fronte a terzi;
- b) a promuovere misure gestionali (professionalizzazione delle funzioni e dei processi operativi) nell'ottica di migliorare, razionalizzare e consolidare l'organizzazione del LFF, in particolare attraverso le buone norme di management, la gestione della qualità e i sistemi di controllo interno;
- c) a utilizzare l'aiuto cantonale non solo per la copertura dei costi d'esercizio, ma anche per finanziare, attraverso un'oculata politica d'autofinanziamento/ammortamento, tutti gli investimenti necessari per mantenere e incrementare la funzionalità e l'agibilità delle strutture festivaliere;
- d) a presentare entro il mese di aprile dell'anno di competenza il preventivo dettagliato della rassegna approvato dall'assemblea generale dell'associazione;
- e) a presentare entro il mese di aprile dell'anno seguente il conto economico e il bilancio d'esercizio verificati dall'ufficio di revisione e approvati dall'assemblea generale dell'associazione;
- f) a evidenziare convenientemente, tramite l'apposito logo ufficiale, il contributo del Cantone su tutti gli stampati, documenti visivi (compresi i cartelloni e manifesti pubblicitari, locandine, cartoline, cataloghi, pagine WEB, ecc.) e sonori e nei contatti con i mezzi di comunicazione. Le dimensioni del logo dovranno essere almeno pari a quelle di quelli degli sponsor e dei partner principali.

²I documenti di cui al cpv. 1 lett. d) e e) devono essere trasmessi all'UF, Piazza Governo 7, 6501 Bellinzona con copia alla DCSU Viale Stefano Franscini 30A, 6501 Bellinzona.

Art. 4 - Impegni del Cantone

Oltre ai finanziamenti menzionati all'art. 1, il Cantone si impegna a garantire:

- a) la completa libertà delle scelte artistiche, di formato e di contenuto;
- b) il sostegno politico del LFF presso gli uffici federali competenti in ambito culturale.

Art. 5 - Esclusione di supplementi

¹Gli aiuti finanziari di cui all'art. 1 della presente convenzione sono definitivi.

²Sono esclusi ulteriori crediti supplementari o contributi da parte del Cantone a copertura di eventuali deficit d'esercizio per l'organizzazione del LFF, in tutte le sue componenti, compresi quindi anche gli investimenti, nonché di attività e/o iniziative collaterali.

Art. 6 - Utilizzo dei contributi

L'uso dei contributi annui è finalizzato alla copertura dei costi per le seguenti attività:

- a) fr. 3'340'000.- per la rassegna;
- b) fr. 30'000.- per la manifestazione *L'immagine e la parola*, che ha luogo nel periodo primaverile con altre rassegne che compongono l'iniziativa Primavera Locarnese;
- c) fr. 30'000.- per la sottotitolazione elettronica in lingua italiana di almeno 30 film che saranno proiettati durante il LFF.

Art. 7 - Modalità di rendicontazione e di controllo

¹L'associazione sottopone all'UF, con copia alla DCSU, un rapporto annuale di gestione delle attività sostenute per il tramite della presente convenzione (art. 6). Il rapporto includerà:

- a) un resoconto finanziario delle attività sostenute dal contributo cantonale, che riporta i costi e ricavi di gestione delle stesse e l'eventuale avanzo o disavanzo di esercizio delle attività;
- b) le indicazioni sul numero di partecipanti per i vari ambiti di attività;
- c) la segnalazione di eventi particolarmente rilevanti;
- d) una rassegna stampa o una panoramica sulla copertura mediatica.

²L'UF e la DCSU valutano il rapporto di cui al cpv. 1 e comunicano all'associazione ed alla direzione del DECS eventuali loro osservazioni.

³Il Consiglio di Stato, per il tramite del Controllo cantonale delle finanze, procede annualmente alla verifica della situazione finanziaria e delle misure organizzative adottate per la gestione del LFF.

Art. 8 - Inadempienza

In caso di ripetuta inadempienza agli obblighi previsti dalla presente convenzione il Cantone può adottare misure di riduzione dei contributi finanziari.

Art. 9 - Contenziosi

Le parti si impegnano a dirimere bonariamente eventuali contenziosi e, qualora necessario, a designare un'istanza di arbitrato.

Art. 10 - Validità e rinnovo

¹La presente Convenzione entra in vigore il 1° gennaio 2021 ed è valida per cinque anni.

²Le trattative per un'ulteriore Convenzione pluriennale iniziano due anni prima della sua scadenza.

Bellinzona,

PER L'ASSOCIAZIONE FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL FILM DI LOCARNO:

Il Presidente:

La Vice Presidente:

Marco Solari

Carla Speziali

Bellinzona,

PER IL CONSIGLIO DI STATO:

Il Presidente:

Il Cancelliere:

Christian Vitta

Arnoldo Coduri